Sentenza

n. 127/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63237** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 103/2024 di questa Sezione, depositato in data 28 aprile 2025 e proposto dal Sig. **-**, rappresentato e difeso degli Avv.ti Francesco Massa (C.F. MSSFNC60B05D969Y; indirizzo PEC - francesco.massa2@ordineavvgenova.it) e Luca Leonardi (C.F. LNRLCU83T20D969V; indirizzo PEC - luca.leonardi@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, ai cui indirizzi PEC è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

contro

- **INPS,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art.

28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

contro

- **Ministero della Difesa,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Udita nella pubblica udienza del 4 novembre 2024 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Giacomo Vannacci – l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS, nessuno presente per il ricorrente, né per il Ministero della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni per l'ottemperanza alla sentenza n. 103/2024 di questa Sezione.

In particolare, il ricorrente rappresentava che la predetta sentenza, notificata in data 12 novembre 2024, era passata in giudicato per il decorso del termine breve dell'impugnazione.

Il ricorrente rappresentava, altresì, di aver inviato alle Amministrazioni interessate, nella stessa data della notifica della sentenza, anche la diffida per l'ottemperanza.

Il successivo 14 novembre 2024 il Ministero della Difesa provvedeva ad annullare il precedente decreto dell'11 aprile 2023, indicando la corretta decorrenza del diritto alla pensione privilegiata del Sig. -, come accertata in sede giudiziaria.

Tuttavia, dopo la notizia della trasmissione del predetto decreto ad INPS, avvenuta in data 15 novembre 2024, il Sig. - non riceveva ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione, determinandosi pertanto a proporre il presente ricorso in ottemperanza.

II. Il decreto di fissazione dell'odierna udienza, datato 9 maggio 2025, veniva dal ricorrente notificato in pari data alle Amministrazioni resistenti.

III. In data 3 settembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Istituto aveva provveduto a porre in pagamento gli importi dovuti in esecuzione della sentenza con il "lotto di variazione" del 5 maggio 2025 (doc. 2 allegato), con il pagamento effettivo con la mensilità di luglio 2025 (doc. 3 allegato).

In merito ai motivi del ritardo nell'adozione dei provvedimenti di competenza, INPS rappresentava che il decreto del Ministero della Difesa risultava trasmesso erroneamente al "Polo Linea" della sede di Firenze, invece che alla competente sede di Lucca, con il conseguente allungamento dei tempi per far arrivare il documento all'ufficio di destinazione effettiva.

IV. In data 10 settembre 2025 il ricorrente depositava una memoria non autorizzata, in cui riconosceva la cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna di INPS alle spese, in considerazione del tempo trascorso tra la

notifica della sentenza ed il pagamento (oltre 6 mesi) e della non imputabilità al Sig. - dell'erronea comunicazione tra le Amministrazioni interessate.

V. In data 27 ottobre 2025 il ricorrente depositava un'ulteriore memoria non autorizzata, chiedendo il passaggio in decisione "*sulla scorta delle difese scritte, senza discussione orale*".

VI. Il Ministero della Difesa non depositava memorie.

VII. All'odierna udienza, nessuno presente per il ricorrente, né per il Ministero della Difesa, questo Giudice dava atto dell'irritualità dell'istanza di passaggio in decisione sulla base delle difese scritte presentata dalla difesa del ricorrente, chiedendo tuttavia il consenso da parte di INPS in merito alla possibilità di tenere conto delle conclusioni formulate dal ricorrente nella memoria non autorizzata del 10 settembre 2025.

Il Giudice dava altresì atto della regolarità della notifica al Ministero della Difesa e della mancata costituzione in giudizio della predetta Amministrazione.

L'Avv. Micheli per INPS insisteva per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, condivisa e confermata dalla parte ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese per le ragioni esposte nella memoria di costituzione.

La causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere rilevato il carattere del tutto irrituale nell'ambito del processo contabile – essendo ormai da

tempo terminata la vigenza delle norme eccezionali adottate durante l'emergenza pandemica – dell'istanza di passaggio della causa in decisione senza l'udienza di discussione.

Deve essere, altresì, rilevata l'irritualità della "memoria di replica" non autorizzata, depositata dal ricorrente in data 10 settembre 2025. Tuttavia, stante l'utilità ai fini della decisione del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la non opposizione da parte di INPS, la predetta memoria si dichiara acquisita agli atti del presente giudizio.

2. Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, stante la regolare notifica al domicilio *ex legge* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e la mancata costituzione in giudizio.

3. Nel merito, rileva questo Giudice che entrambe le parti aderiscono alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 103/2024 di questa Sezione.

Conseguentemente, questo Giudice dichiara l'estinzione del presente giudizio di ottemperanza per cessata materia del contendere.

4. In relazione a tutte le circostanze del caso, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti costituite.

In particolare, deve essere rilevato che la diffida del 12 novembre

2024 è stata inviata lo stesso giorno della notificazione della sentenza. Di conseguenza, la sentenza risulta passata in giudicato in data 13 gennaio 2025 (lunedì), mentre INPS ha liquidato le competenze del Sig. - il successivo 5 maggio 2025 (peraltro, prima della notifica del ricorso per l'ottemperanza): il termine di poco più di 4 mesi per ottenere l'ottemperanza ad una sentenza che imponeva la necessità di coordinamento tra due Amministrazioni appare complessivamente congruo, indipendentemente dalla maggiore o minore celerità dell'azione del Ministero della Difesa e di INPS.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero della Difesa, avendo l'Amministrazione dato la tempestiva esecuzione alla sentenza n. 103/2024 di questa Sezione prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza medesima.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. Roberto -:

1. Dichiara la contumacia del Ministero della Difesa;

2. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. Spese compensate tra le parti costituite, nulla per le spese del Ministero della Difesa.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/11/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente